



CONSORZIO DELL'ADDA
 08 LUG. 2009
 Prot. N. 09-364

Roma 26 GIU. 2009

*Ministero dell'Ambiente
 e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
 Div. IV
 GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

19 c IV

N. 13531/QDV/DI/IV

Risposta al Foglio del

N.

Prot. N. Allegati vari

Regione Lombardia
 Reti e Servizi di Pubblica Utilità
 U.O. Reti e Infrastrutture
 Autorizzazioni e Certificazioni
 Via Pola, 12/14
 20124 MILANO

e per conoscenza

Consorzio dell'Adda
 Corso Garibaldi, 70
 20121 MILANO

OGGETTO: Rinnovo della concessione di "grande derivazione" ad uso irriguo assentita al Consorzio dell'Adda con D. Int.le 29.06.1984 n. 1802 Div III/AE

Il Consorzio dell'Adda, Ente pubblico non economico – che non riceve finanziamento pubblico-, è stato istituito con R. Decreto Legge 21.11.1938 n. 2010 con il fine di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dei livelli del lago di Como, e quindi "creare" un volume di acque nuove da destinare in situazioni di scarsità idrica all'irrigazione ed altri fabbisogni locali.

Com'è noto a seguito delle precisazioni fornite con lettera 14 marzo 2008 dalla Direzione Generale per la Qualità della Vita – Div. IV – del Ministero dell'Ambiente è stato acclarato che per i Consorzi di regolazione dei livelli dei tre laghi prealpini non ha validità la scadenza in origine "impropriamente" assegnata (durata 70 anni), ma resteranno in esercizio finché permarrà il relativo fine istituzionale.

Al Consorzio dell'Adda, per quanto concerne le acque nuove è stata assentita, con Decreto Int.le 25 novembre 1982 n. 1802 la concessione di derivare "la quantità di acqua (acqua nuova), per il periodo 11 giugno – 10 settembre", di moduli massimi 310 per uso irriguo, alle condizioni e prescrizioni indicate nello stesso decreto e nel disciplinare 25.11.1982 n. 549 di repertorio, con scadenza al 12 novembre 2009.

Il Consorzio dell'Adda con domanda 26.02.2009, diretta a questa Direzione Generale, ha chiesto il rinnovo della su descritta concessione di derivazione, richiesta reiterata con domanda 10.04.2009 diretta a codesta Regione – ed alla Provincia di Lecco – e con domanda 08.06.2009 (con allegata lettera 24.04.2009 del Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca) diretta a questa Direzione Generale ed inviata per conoscenza a codesta Regione ed alla Provincia di Lecco.

ley

La concessione di derivazione di che trattasi è di competenza regionale e pertanto si trasmettono le domande di rinnovo presentate dal Consorzio per l'avvio del procedimento istruttorio a norma delle vigenti disposizioni regionali e provinciali.

Si resta in attesa di ricevere un cortese riscontro, copia dei provvedimenti istruttori attivati, e copia del provvedimento definitivo adottato da codesta Regione in ordine alla richiesta di rinnovo della concessione in esame, in riferimento all'interesse di questa Direzione Generale che esercita l'attività di vigilanza e controllo nei confronti del Consorzio dell'Adda quale gestore delle opere di regolazione dei livelli del lago di Como.

Si ringrazia.


IL DIRETTORE GENERALE f.f.


(Dr. Marco LUPO)



Roma 14 MAR. 2008

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
Div. IV
GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

N. 6008 / Div. IV / SI / IV

Risposta al Foglio del

N.

Prot. N. .. Allegati

OGGETTO: Rinnovo della concessione del
Consorzio di regolazione del Ticino.

REGIONE PIEMONTE

Assessorato Ambiente, Parchi ed Aree Protette
Risorse Idriche

TORINO

(risc. nota 8.2.2008 n. 3685/AMB)

e, p.c. PRESIDENTE della REGIONE
LOMBARDIA
Via Fabio Filzi, 22
20124

MILANO

Con la nota che si riscontra codesto Assessorato rappresenta una situazione già esposta al Ministero dalla Presidente della Regione con nota 10.4.2007 n. 6597, inviata per conoscenza al Presidente della Regione Lombardia, situazione che è stata attentamente esaminata da questa Direzione Generale che ha competenza in materia.

In sostanza, da codesta Regione viene evidenziata la necessità, in ragione del nuovo assetto di competenze in materia di gestione delle risorse idriche e dell'imminente scadenza della concessione assentita al Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, di un approfondimento e di una rivisitazione della compagine del consorzio il cui operato peraltro riguarda sia interessi transregionali (Piemonte e Lombardia) che transnazionali (Italia e Svizzera).

Per consentire una esatta cognizione delle problematiche riconnesse alle questioni esposte da codesta Regione, si è ritenuto opportuno riepilgarne come segue la situazione di diritto ed amministrativa.

Il Consorzio del Ticino è stato istituito con R.D. n. 1595/1928 – per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore. Pur non trattandosi di una concessione di derivazione d'acqua, la normativa cui a suo tempo venne fatto riferimento fu il T.U.1775/1933; con disciplinare del 24 gennaio 1940, n.3680 di repertorio, vennero quindi indicate le condizioni cui è vincolata la "concessione" e venne anche fissata la durata della stessa in 70 anni successivi e continui a decorrere dal 25 ottobre 1938 (data dell'autorizzazione all'inizio dei lavori) con scadenza al 24 ottobre 2008.

Si evidenzia che esistono anche altri due consorzi con le medesime caratteristiche di quelle del Ticino, quali il Consorzio dell'Adda (concessionario per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como) ed il consorzio dell'Oglio (concessionario per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Iseo).

Con la legge n.70 del 1975 i citati consorzi sono stati riconosciuti enti pubblici non economici e con D.P.R. 1° aprile 1978, n.532, dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

Lo Stato, ed in particolare questo Ministero, detiene il potere di controllo e vigilanza sull'operato dei consorzi e la contabilità degli stessi è peraltro sottoposta anche al controllo della Corte dei Conti secondo le norme contenute nella legge n.259/1958, così come stabilito dal D.P.R. 5 novembre 1980.

Ciò premesso, gli aspetti da considerare sono:

1. "Rinnovo" della concessione;
2. Competenza sulla materia;
3. Regolazione dei livelli del Lago Maggiore.

La questione relativa alla competenza per il rinnovo della concessione è dibattuta. Infatti la Regione Lombardia ritiene (nota 22 maggio 2007 n. 6576) che la materia sia di sua competenza a seguito del trasferimento della gestione del demanio idrico operata con il D.Lgs.112/1998; di contro il Consorzio del Ticino afferma che tale passaggio non sia intervenuto in quanto non trattasi di una derivazione d'acqua ma solo di una concessione relativa alla gestione di un'opera di regolazione del lago rilasciata ad un soggetto sottoposto al controllo e vigilanza dello Stato. La Regione Piemonte non ha assunto una posizione specifica, con la nota 10.4.2007; chiede soltanto un maggior coinvolgimento delle Regioni nelle funzioni di gestione, di indirizzo e di coordinamento del consorzio del Ticino poiché trattasi di soggetto preposto a strategici compiti nelle ricorrenti situazioni di criticità.

Questa Direzione Generale ritiene che la posizione della Regione Piemonte sia quella più meritevole di attenzione per le motivazioni che seguono.

A suo tempo il riferimento alle norme del T.U. 1775/1933 per formalizzare la funzione istituzionale per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore fu improprio, come improprio fu attribuire a tale concessione una scadenza. Infatti, il Consorzio del Ticino, come anche quelli dell'Adda e dell'Oglio, furono istituiti col precipuo scopo e fine istituzionale di realizzare e gestire le opere di regolazione dei grandi laghi alpini (Maggiore, Como e Iseo). Pertanto, non si sarebbe dovuta attribuire alla "concessione" alcuna scadenza se non quella dell'estinzione dei Consorzi per il venir meno dello scopo per cui erano stati istituiti o per aver esaurito il loro compito istituzionale.

Tuttavia, oggi non può trascurarsi la necessità di coinvolgere le due Regioni nelle future scelte che si dovranno operare e nel nuovo assetto che si vorrà o si dovrà dare ai Consorzi. Innanzi tutto, il nuovo assetto istituzionale amministrativo operato con il Titolo V della Costituzione e con il D.Lgs. 112/1998 vede le regioni comunque protagoniste nella gestione del demanio idrico; per il principio di sussidiarietà che vuole il coinvolgimento di soggetti più vicino ai cittadini e poi perché il Lago Maggiore interessa il territorio di entrambe le Regioni. Inoltre, c'è da evidenziare che mentre il legislatore del 1928 ha considerato nella composizione degli organi del Consorzio le Province ma non le Regioni, poiché a ragione esse non erano ancora state istituite; il legislatore del 1970 nel redigere la legge n.75, che dichiarava i Consorzi enti pubblici non economici necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, aveva previsto tra i criteri necessari a tale riconoscimento l'esclusione della competenza regionale sulle funzioni da essi svolte (art. 3, comma 4 punto 4 della L.70/1975 e premesse del D.P.R. 532/1978).

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, a parere di questa Direzione Generale una soluzione percorribile, che possa soddisfare tutti gli attori coinvolti e non dia spazio a possibili contenziosi, è quella di affermare *ope legis* la competenza statale in merito alla funzione tutoria sugli enti di che trattasi, confermare la loro funzione e il loro scopo istituzionale per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere regolatrici dei grandi laghi alpini, con apposita norma nel redigendo decreto legislativo di modifica del D.lgs.152/2006 e dare un nuovo assetto agli organi che compongono il Consorzio considerando la partecipazione delle Regioni (nel caso del Consorzio del Ticino: Piemonte e Lombardia; per quello dell'Adda e dell'Oglio: Lombardia).


Le situazioni e le proposte dianzi illustrate – con le quali verrebbe data concreta accoglienza alle manifestate aspettative regionali – sono state rappresentate da questa Direzione Generale (28.6.2007) al Gabinetto dell'On.le Ministro per le iniziative di sua competenza in sede legislativa.

Infine, per quanto concerne la rivisitazione delle modalità di gestione dell'opera regolatrice del Lago Maggiore si evidenzia che il Consorzio del Ticino, con nota 28 maggio 2007 n. 61DB, ha chiesto che si provveda a fissare nuovi livelli idrometrici alla regolazione del lago.

Per la determinazione di tali livelli idrometrici, incombenza che ora fa carico a questa Direzione Generale, necessita il parere della Commissione italo – svizzera in quanto il lago Maggiore interessa anche il territorio della Svizzera. Affinché tale commissione possa operare si rende necessario provvedere alla ricostituzione della delegazione italiana ormai scaduta, come è stato fatto presente al Gabinetto dell'On.le Ministro.

Si resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e per ogni utile collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Gianfranco Mascizzini





**Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del
Mare**
UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U. prot. GAD - 2011 - 00115601 UL del 08/04/2011

Al Direttore generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche

e, p.c., ai Presidenti del Consorzio
dell'Oglio, dell'Adda e del Ticino

LORO SEDI

Oggetto: seguito alla nota n. 6002/QDV/DI/IV del 14.3.2008.



Ad integrazione di quanto indicato nella nota indicata in oggetto, si osserva quanto segue.

E' noto che, in base al vigente testo dell'art. 63, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, <<Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.>>.

Appare infatti evidente, ad avviso di questo Ufficio, come la norma in questione, nel riferirsi a "le attività e le funzioni di titolarità ... del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione", si sovrapponga a tutta la normativa preesistente, ivi inclusa quella in attuazione della quale fu rilasciata la concessione iniziale rispettivamente assentita, intestando ipso iure ai nominati Consorzi le rispettive funzioni, come identificate nell'ultima parte della disposizione in questione.

Detto altrimenti, con l'entrata in vigore di siffatta norma, ai Consorzi preesistenti sono state intestate, direttamente ex lege, le funzioni risultanti dal ridetto art. 63, comma 8. Di conseguenza, quelle fra esse già attribuite ai Consorzi in parola dai rispettivi statuti sono state

"legificate", sicché spettano oggi *ex lege*, e non più a titolo concessorio, e quelle ulteriori individuate dalla predetta norma spettano, *ex novo*, anche in tal caso *ex lege*.

IL VICE CAPO VICARIO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Av. Andrea Potignani

